



N. R.G. 789/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI**  
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 789/2021 promossa con ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c. da:  
**COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI**, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Foroni;

- parte ricorrente -

nei confronti di:

**EAL COMPOST S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa  
dagli avv.ti Alessandro Concordati e Roberto Biasco;

- parte convenuta -

Il giudice dott.ssa Grazia C. Roca,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/07/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Il Comune di Terranova dei Passerini ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo che Eal Compost S.r.l. venga condannata a corrispondere l'importo di € 139.320,00, computato secondo le pattuizioni contenute nella convenzione sottoscritta dalle parti in data 08.02.1999, dovuto per l'utilizzo dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili

Eal Compost S.r.l. ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Lodi dal momento che le parti avevano stabilito che ogni controversia relativa alla convenzione in oggetto avrebbe dovuto essere demandata ad un collegio arbitrale; nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata da controparte poiché infondata nel merito e, in via subordinata, ha chiesto che venga determinato in via equitativa il contributo dovuto da EAL Compost S.r.l., in misura inferiore a quella richiesta dal Comune, provvedendo alla compensazione di detti importi con quelli indebitamente versati da EAL Compost S.r.l. alla ricorrente a decorrere dal 2017.

2. *L'exceptio compromissi* è fondata.

Alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, il rapporto contrattuale in essere tra il Comune di Terranova dei Passerini e Eal Compost S.r.l. deve ritenersi ad oggi ancora regolata dalla convenzione sottoscritta in data 08.02.1999.

In particolare, è pacifico che con la delibera n. 26 del 07.11.2013 il Comune approvò un nuovo schema di convenzione prevedendo che sino alla sua entrata in vigore avrebbe continuato ad applicarsi la convenzione sottoscritta dalle parti il 08.02.1999. Tuttavia, con delibera 16 del 08.05.2017, preso atto che erano trascorsi tre anni dall'approvazione dello





schema di convenzione senza che le parti fossero pervenute alla sua sottoscrizione, il Comune deliberò la revoca della delibera n. 26/2013 ribadendo che *“sino alla definizione del nuovo atto troverà applicazione la convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 51/1998, la cui validità giuridica si estende sino al 2023, e con essa gli accordi e le condizioni ivi contenute”*.

Ciò premesso, poiché i rapporti contrattuali tra le parti sono regolati dalla convenzione del 08.02.1999, trova necessariamente applicazione l'art. 14 che così prevede: *“ogni controversia riguardante il rispetto e/o l'interpretazione del presente atto, sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre periti, due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto di comune accordo: in caso di mancato accordo la scelta del terzo perito sarà demandata al Presidente del Tribunale di Lodi”*.

È evidente che la controversia in esame riguarda *“il rispetto”* della convenzione, ovvero –in più corretti termini giuridici - l'adempimento della convenzione: infatti, parte ricorrente lamenta l'omesso versamento da parte di Eal Compost S.r.l. del contributo dovuto per l'utilizzo dell'impianto di produzione di energia determinato secondo le pattuizioni di cui alla convenzione in esame.

Va chiarito che la clausola in esame deve ritenersi riferita ad un arbitrato rituale.

Sul punto si ricorda che l'opzione interpretativa tra arbitrato rituale e irrituale è effettuata dal giudice sulla base dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, facendo riferimento alla comune intenzione delle parti così come emergente dal dato letterale e dal comportamento complessivo delle stesse (Cass. sent. n. 21059/2019; Cass. sent. n. 26135/2013). In caso di dubbio o se la clausola compromissoria non è formulata in termini univoci, secondo il più recente e condivisibile orientamento, occorre prediligere la scelta a favore dell'arbitrato rituale, tenuto conto della natura eccezionale dell'art. 808 ter c.p.c. in tema di arbitrato irrituale (Cass. sent. n. 6909/2015).

Da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'applicabilità della clausola arbitrale non può essere revocata in dubbio per il solo fatto che al tempo in cui la convenzione è stata stipulata l'ordinamento ancora non prevedeva il rito sommario di cognizione, introdotto solo nel 2012. Alla luce del mutato quadro legislativo le parti avrebbero ben potuto rivedere gli accordi stipulati al fine di adeguare l'assetto contrattuale alle esigenze di celere definizione di eventuali controversie.

Conclusivamente, va dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario essendovi competenza del collegio arbitrale.

**3.** Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per i giudizi di valore corrispondenti al *petitum* per le sole fasi di studio ed introduttiva. Il compenso può essere ridotto del 50% ai sensi dell'art. 4 co. 9 stante la decisione in rito.

**P.Q.M.**

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) Dichiaro** il difetto di competenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere delle domande proposte dal Comune di Terranova dei Passerini per essere tali domande attribuite alla cognizione del collegio arbitrale previsto dall'art. 14 della convenzione del 08.02.1999;
- 2) Condanna** parte ricorrente a rimborsare a controparte le spese di lite che liquida in € 1.990,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.

Lodi, 07.10.2021

Il Giudice  
Dott.ssa Grazia C. Roca

